

**REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2002**

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la ripartizione del quantitativo di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2002, stabilisce che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso. A tal fine l'Italia ha comunicato alla Commissione le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi nonché una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa. La Danimarca, la Grecia, l'Irlanda e il Lussemburgo hanno comunicato che non vi sarà nei loro paesi produzione di fibre di lino o di canapa nella campagna 2002/2003. In base alle stime della produzione che risultano da tali

comunicazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri in questione non raggiungerà il quantitativo complessivo loro assegnato di 5 000 tonnellate ed è pertanto necessario stabilire i quantitativi nazionali garantiti indicati in appresso.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è fissata come segue:

- Danimarca: 0 tonnellate,
- Grecia: 0 tonnellate,
- Irlanda: 0 tonnellate,
- Italia: 180 tonnellate,
- Lussemburgo: 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.